

# BGer 5A 161/2025 vom 27. März 2025

Bundesgericht, 2025-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_161\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_161_2025)

FR: TF 5A 161/2025 du 27 mars 2025

IT: TF 5A 161/2025 del 27 marzo 2025

## Regeste

effetto sospensivo (revoca della curatela) | Diritto di famiglia

## Erwägungen

### E. 1

Il decreto impugnato, che rifiuta di restituire l'effetto sospensivo ad un reclamo inoltrato contro la revoca di una curatela istituita in via cautelare (v. art. 450c CC), non pone fine al procedimento. Esso costituisce una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 LTF ( DTF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 e 1.4). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza principale ( DTF 147 III 451 consid. 1.3), che in concreto concerne un procedimento di protezione degli adulti, di natura non pecuniaria. Contro il decreto contestato è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso subsidiario in materia costituzionale risulta irricevibile ( art. 113 LTF ).

### E. 2.1

La legittimazione a presentare ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale nell'ambito della protezione degli adulti si determina esclusivamente secondo l' art. 76 cpv. 1 LTF (sentenza 5A\_876/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3 con rinvii; in relazione ad un ricorso contro la restituzione dell'effetto sospensivo ad un reclamo giusta l' art. 450c CC, v. sentenza 5A\_414/2014 del 15 agosto 2014 consid. 2.2), in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli ( DTF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenze 5A\_266/2023 del 21 settembre 2023 consid. 1.2.2; 5A\_80/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 2.2.2; 5A\_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.1). Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa ( DTF 138 III 537 consid. 1.2).

### E. 2.2

Se l'adempimento della condizione dell' art. 76 cpv. 1 lett. a LTF è in concreto evidente, quello del presupposto dell' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF non appare invece manifesto. La

ricorrente sostiene di essere legittimata a impugnare la mancata restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo inoltrato contro la revoca della curatela " in quanto unica discendente diretta e futura erede " dell'interessato, il quale dal 20 gennaio 2025 potrebbe "compiere, come peraltro già fatto in passato per svariate decine di milioni di franchi svizzeri [...], importanti atti di disposizione patrimoniale, contrari sia al suo stesso interesse, sia lesivi delle aspettative ereditarie della figlia". La ricorrente, come spiegato, non è tuttavia legittimata a far valere dinanzi al Tribunale federale l'interesse del padre a essere protetto durante la procedura cantonale di reclamo. Quanto al suo interesse personale al mantenimento delle proprie aspettative ereditarie, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il fatto di essere il futuro erede di una persona interessata da una misura di protezione non fonda un interesse degno di protezione nel senso dell' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenze 5A\_932/2022 del 3 marzo 2023 consid. 2.2.2; 5A\_80/2022 citata consid. 2.2.4; 5A\_111/2021 del 9 giugno 2021 consid. 2.4; 5A\_687/2019 del 26 maggio 2020 consid. 2.5). La ricorrente non riesce pertanto a dimostrare di essere legittimata a presentare ricorso in materia civile. Anche questo rimedio deve quindi essere dichiarato inammissibile (senza che occorra esaminare se le condizioni dell' art. 93 cpv. 1 LTF - per un ricorso immediato al Tribunale federale contro la decisione incidentale - siano in concreto soddisfatte).

### **E. 3**

Con l'emanazione della presente sentenza, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale diventa priva di oggetto. Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio federale; v. sentenza 5A\_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1-3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.